

deputati, non tra i proponenti dello articolo aggiuntivo o dell'emendamento.

« La disposizione del comma precedente non è applicabile agli ordini del giorno ».

L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il suo avviso su questo articolo.

TUMEDEI, *relatore*. In sostanza le modifiche che proponiamo di apportare all'articolo 90 sono due. La prima consiste nella limitazione di tempo allo svolgimento degli emendamenti, dopo la chiusura della discussione; gli emendamenti non potranno essere svolti per più di venti minuti. La ragione ci pare evidente. Se perfino nella discussione degli ordini del giorno la chiusura deve aver questo effetto che nessuno possa parlare per più di venti minuti, lo stesso effetto deve aversi anche in riguardo agli emendamenti.

Aggiungo che, in connessione a questa limitazione, è stato introdotto un chiarimento che riguarda gli ordini del giorno presentati dopo la chiusura: circa la sorte di questi ordini del giorno, il regolamento vigente non disponeva. Noi abbiamo, sì, ammesso che possano essere svolti, ma purchè abbiano l'appoggio di almeno dieci deputati.

Aprire la discussione su un emendamento presentato tardivamente non ci par giustificato, se non quando si dimostri che l'emendamento stesso non è la trovata personale di un deputato singolo, ma risponde invece all'apprezzamento e al convincimento di un determinato numero minimo di deputati. Qui, del resto, non è richiesto che ciascun deputato firmi un emendamento solo.

Per quel che riguarda la seconda parte della norma, è facile vedere che essa ha lo scopo, non di combattere l'ostruzionismo, bensì di contribuire al risanamento finanziario del paese.

Noi vorremmo prescrivere che gli emendamenti che importano direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata non possano essere messi in votazione se non quando il Governo li accetti.

La Commissione avrebbe potuto perfino proporre che l'iniziativa parlamentare in materia di spese fosse addirittura tolta, come è stata tolta, ad esempio, due secoli fa nella Camera inglese. Tuttavia, sempre ispirandosi a quel criterio di applicazione graduale e prudente che ha informato anche l'elaborazione degli articoli precedenti, la Giunta ha creduto di non dover fare, almeno per il momento, questo grande passo radicale e ha limitato l'abolizione dell'iniziativa parla-

mentare in relazione alle spese alla presentazione degli emendamenti.

Per vero, finchè l'iniziativa parlamentare in materia di spesa si esercita sulla via maestra della presentazione dei disegni di legge, vi sono tutte le garanzie che le iniziative saranno sufficientemente vagliate e pesate, per la stessa lentezza e complicazione della procedura. Questa facoltà d'iniziativa diventa invece particolarmente pericolosa, direi quasi che la sua insidiosità si esaspera, quando se ne fa uso in sede di discussione degli articoli. Allora basta che all'ultimo momento, quando la Camera sta per votare un certo articolo, si levi un deputato a proporre un aumento di spese, per porre tutta la Camera in grave imbarazzo e far magari approvare spese non sufficientemente ponderate.

Onorevoli colleghi, questo non è un pericolo teorico. Due anni fa, in questa Camera, discutendosi un articolo di bilancio, si ebbe di punto un bianco la proposta di un deputato di aumentare uno stanziamento di 60 milioni e ne scaturì una discussione gravissima che pose in imbarazzo la maggioranza (allora per vero non molto compatta) e lo stesso Governo. Tutto ciò non deve ripetersi, anche perchè i deputati hanno il diritto e il dovere di avere tutto il tempo di pesare e valutare le loro decisioni in materia finanziaria. Perciò proponiamo che le proposte di aumento di spese e di diminuzione di entrate non possano essere poste in votazione se il Governo non le accetta, così come voleva l'onorevole Grandi.

Abbiamo tuttavia fatto una sola eccezione; abbiamo sottratto a questa limitazione gli emendamenti che siano proposti dalla Commissione prima che si inizi la discussione. Quando si tratta di emendamenti proposti dalla Commissione prima della apertura della discussione, non vi è difatti più questa suspizione legittima di poca ponderazione; è invece probabile che la formulazione sia stata fatta con ogni calma nelle riunioni che la Commissione avrà tenuto, e che sia il riflesso delle preoccupazioni, delle tendenze e degli umori manifestati nel primo e preliminare esame degli uffici. Perciò a questi emendamenti proposti dalla Commissione non va esteso il divieto; ed abbiamo parlato di proposte della Commissione prima che si apra la discussione, perchè, una volta aperta la discussione, le surricordate garanzie spariscono.

Del resto, durante la discussione la Commissione di fatto non funziona più, e funziona di fatto più che altro il relatore, come avviene proprio in questo momento in cui vi parlo